



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1593

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale per il governo del territorio 4 agosto 2015, n. 15, articolo 39 comma 2, lettera j) -
COMUNE DI ARCO - variante non sostanziale n. 16 al PRG di Arco conseguente all'approvazione
della variante n. 1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (ru n. 22) - APPROVAZIONE

Il giorno **09 Settembre 2022** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione consiliare n. 6 del 21 febbraio 2022 il Comune di Arco ha adottato in via preliminare, ai sensi dell'art. 39 comma 2, lettera j) della l.p. 15/2015, la variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale conseguente all'approvazione della variante n. 1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22), seguendo la procedura prevista dal combinato disposto degli articoli 37 e 39, comma 3, della L.P. 15/2015.

La variante in esame viene promossa al fine di aggiornare le norme del piano regolatore generale in base alle innovazioni apportate mediante la "Variante n.1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n. 22)" relativa al comparto D, puntualmente disciplinato dallo strumento urbanistico. Si richiama che la delibera richiamata all'incipit ha contestualmente approvato la variante al piano attuativo ed adottato la variante allo strumento urbanistico.

La variante al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22) è stata promossa per consentire di completare l'intervento di ampliamento e qualificazione della struttura assistenziale-ospedaliera Casa di Cura Eremo funzionalmente alle esigenze di organizzazione delle attività in essa svolte, realizzando un edificio che risulterà direttamente collegato ai vari livelli con quello esistente. Detta variante è stata esaminata dalla Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità che, con deliberazione n. 22 del 17 gennaio 2022, ha espresso parere favorevole sulla qualità architettonica, ai sensi dell'art. 7 comma 8 lettera b) numero 1) della l.p. 15/2015. I relativi elaborati sono stati trasmessi a fini conoscitivi.

La variante al PRG viene promossa al fine di integrare il PRG rispetto agli indici che la variante n. 1 al piano attuativo ha rivisto e modificato, per il solo comparto D. Vengono-aggiornati i parametri di cui all'art. 88 bis, comma 3 delle norme di attuazione in talune parti.

Ai fini dell'articolo 18 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), il Comune nella deliberazione di adozione della variante in argomento dà atto che la medesima non interessa aree gravate da uso civico.

In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 4 agosto 2015 recante "Legge provinciale per il governo del territorio", la variante in oggetto è sottoposta al parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. La documentazione di variante, adottata nel formato digitale, perviene al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 15 marzo 2022 con nota registrata al n.184761 del protocollo provinciale; la variante è stata altresì inserita nel sistema Gestione piani urbanistici (GPU), secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1227 del 2016. Con detta consegna ha preso avvio il procedimento di valutazione del piano.

Relativamente alla verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità (CSP) il Comune evidenzia che la Variante n. 16 al PRG non modifica la destinazione di zona vigente nel comparto D del piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22), ma corregge esclusivamente alcuni degli indici edificatori senza incidere sul grado di rischio geologico e idrogeologico descritto dalle relative classi di penali presenti in corrispondenza dell'ambito stesso (parte "P2 – bassa" e parte "P1 – trascurabile o assente").

In materia di autovalutazione dei piani in delibera si evidenzia che nel documento dal titolo "verifica di assoggettabilità", allegato alla variante adottata con il presente provvedimento è stato verificato che la variante stessa non comporta effetti significativi sull'ambiente, ragione per cui non è stato necessario redigere specifico rapporto ambientale.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio comunica al Comune di Arco, in data 29 aprile 2022, con nota registrata al n. 0293287 del protocollo provinciale, il proprio parere (n.20/22) al fine del prosieguo dell'iter di approvazione prospettando le osservazioni espresse per l'integrazione dei

relativi contenuti. Parere che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento in Allegato A).

Il Comune di Arco, con deliberazione consiliare n. 37 di data 04 luglio 2022, adotta in via definitiva la variante al PRG in argomento e contestualmente approva la variante al piano attuativo, aggiornato in base alle modifiche apportate alla variante al PRG sono state riportate anche nella variante al piano, approvato mediante la delibera. Gli elaborati che costituiscono la variante allo strumento urbanistico come adottati definitivamente pervengono al Servizio competente su supporto digitale in data 13 luglio 2022 con nota di protocollo provinciale n. 0497469, dando atto dell'avvenuta modifica degli elaborati di piano a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e rilievi formulati nel parere provinciale n. 20/22. Gli elaborati relativi alla variante al piano attuativo sono stati trasmessi a fini conoscitivi.

Nelle premesse della delibera il Comune fa presente che nel periodo di deposito della documentazione di variante, effettuato ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 39 della l.p. 15/2015, è pervenuta un'osservazione nel pubblico interesse e che, nel seguente periodo di dieci giorni, non è pervenuta nessuna osservazione a essa correlata.

In riferimento a quanto sopra, si ritiene di poter proporre alla Giunta Provinciale l'approvazione della variante n.16 al Piano Regolatore Generale del Comune di Arco, conseguente all'approvazione della variante n. 1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22), adottata definitivamente con verbale di deliberazione consiliare n. 37 di data 04 luglio 2022, negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale di tale deliberazione.

Si dà atto che il procedimento di approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Arco in argomento, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il giorno 05 luglio 2022 (giorno successivo alla data di arrivo degli atti relativi all'adozione definitiva del piano in oggetto) ed è da ritenersi concluso entro il termine di legge.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, richiamate le disposizioni dell'articolo 39, comma 2, lettera j) della l.p. 4 agosto 2015, n. 15, la variante non sostanziale al piano regolatore generale del Comune di Arco, conseguente alla approvazione della variante n. 1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano, negli elaborati che formano parte integrante e sostanziale di tale deliberazione;
- 2) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio parere n. 20/22 di data 29 aprile 2022, corrispondente all'allegato A);
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammessa la possibilità di adire, a seconda dei vizi rilevati, l'autorità giurisdizionale amministrativa od ordinaria ovvero di proporre ricorso

amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla sua notificazione;

4) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma dell'articolo 38, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.

Adunanza chiusa ad ore 10:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Via Mantova n. 67 - 38122 Trento

T +39 0461 497010-7044**F** +39 0461 497079**pec** serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it**@** serv.urbanistica@provincia.tn.it**web** www.urbanistica.provincia.tn.it**PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO***Articolo 39, comma 2, della l.p. 04.08.2015, n. 15*

Trento, 29 aprile 2022

Prat. 2931 – parere n. 20/22

OGGETTO: COMUNE DI ARCO: Variante al Piano regolatore generale conseguente all'approvazione della variante n. 1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22), ai sensi degli artt. 37 e 39 comma 2 lett. j) della l.p. 15/2015 – adozione preliminare – del. Cons. Com. n. 6 del 21 febbraio 2022 (pratica n. 2931).

IL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

- visti gli atti di cui all'oggetto;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5, "Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale";
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. 19.05.2017, n. 8-61/Leg, "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale";

esprime in merito il seguente parere:

Premessa

Con deliberazione consiliare n. 6 del 21 febbraio 2022, pervenuta in data 15 marzo 2022 (prot. n. 184761), il Comune di Arco ha adottato una variante non sostanziale al PRG conseguente all'approvazione della variante n. 1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22).

Obiettivi ed Elementi della variante

La variante viene promossa al fine di aggiornare il PRG rispetto agli indici che la variante n. 1 al ha rivisto e modificato, per il solo comparto D.

E' accompagnata dalla relazione illustrativa, dalle norme di attuazione (versione di progetto e di raffronto), il documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni urbanistiche con le destinazioni della Carta di sintesi della Pericolosità (CSP), la verifica di assoggettabilità e quella riferita agli usi civici.

Vengono inoltre trasmessi a fini conoscitivi gli elementi che compongono la variante al n. 1 al piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22), valutato con favore da parte della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC). La variante al piano attuativo

è stata approvata dal Consiglio comunale che ha contestualmente adottato la presente variante allo strumento urbanistico.

La delibera di adozione attesta che la presente variante non modifica destinazioni urbanistiche di aree gravate da usi civici.

La presente variante non determina aggiornamenti al PUP.

Ai fini dell'adozione definitiva, si richiama che tutti i documenti di piano dovranno porre in evidenza le integrazioni adottate e le modifiche apportate a seguito dell'adozione preliminare. Le integrazioni dovranno essere rese evidenti e distinte da quelle introdotte nelle precedenti fasi del procedimento.

Valutazione ambientale strategica

La verifica di assoggettabilità redatta ai sensi del d.P.P. del 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m. e dell'art.20 della l.p. 15/2015 accerta che la variante non produce effetti significativi sull'ambiente e che pertanto non è da sottoporsi alla valutazione strategica. Si ricorda che gli esiti vanno riportati entro la delibera di adozione definitiva.

Verifica della variante sotto il profilo urbanistico e paesaggistico

La relazione illustrativa descrive l'iter di approvazione del piano attuativo, la conseguente proroga dell'efficacia e procedura di deroga, precisando poi che la variante ha effetti con riferimento al Comparto D del piano di riqualificazione urbana di Chiarano (RU n.22).

Considerato il Comparto D, comprendente sia l'edificio esistente che l'area potenzialmente edificabile, si chiede al Comune di chiarire la motivazione del differente approccio alle due distinte componenti dell'ambito, in presenza di una disciplina omogenea che non li distingue.

Per quanto attiene la modifica che si apporta allo strumento urbanistico in vigore, il Comune aggiorna i parametri di cui all'art. 88 bis delle norme di attuazione in talune parti. Con riferimento al parametro dell'altezza, la variante propone il passaggio da "altezza massima del fabbricato" (10,50 m) ad "altezza del fronte" (12,50 m); considerato l'art. 104 comma 2 bis e la Circolare dell'Assessore all'urbanistica, ambiente e cooperazione di data 11 marzo 2019 chiariscono che l'"altezza del fronte" è il parametro integrativo dell'altezza da esprimersi in numero di piani e posto che detto parametro è riferimento per le aree prevalentemente destinate alla residenza, si chiede al Comune una verifica, chiarendo che il tipo di parametro di riferimento va relazionato alla destinazione urbanistica di riferimento e relativi usi. Si segnala inoltre che esso deve assicurare il controllo in alzata del costruito.

Al comma 3, ultimo periodo viene fatto richiamo alla "Planimetria esemplificativa degli interventi"; si chiede di chiarire le relazioni intercorrenti con la variante al piano attuativo promossa.

Non essendo il piano di spiccato un elemento che nello strumento urbanistico è funzionale alla definizione delle altezze, si rinvia alla definizione dello stesso in seno al piano attuativo; si richiama che il riferimento per la progettazione sono i parametri del PRG, che divengono prevalenti anche in presenza delle indicazioni riportate nella relazione illustrativa che accompagna al variante al PRG e che fanno riferimento a possibili modifiche oggetto della valutazione della Commissione Edilizia Comunale.

Sempre in merito alle norme di attuazione si segnala che permangono richiami alla l.p. 22/1991, da aggiornarsi.

Si segnala al Comune che le parti della relazione che descrivono elementi e modifiche del piano attuativo (es. capitolo 5.3 attinente le modifiche apportate alla convenzione urbanistica) non attengono la variante al PRG.

Conclusione

Ciò premesso, riguardo alla variante al PRG adottata dal Comune di Arco, si prospettano le osservazioni sopra espresse per l'integrazione dei relativi contenuti al fine del prosieguo dell'iter.

Visto: IL DIRETTORE
- ing. Guido Benedetti -

IL DIRIGENTE
- dott. ROMANO STANCHINA -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee Guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).